

DISCIPLINARE DI GARA PER FORNITURE – PPB

- **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO IN SOLUZIONE AL 25-29% ED IN SACCHI DA 25 KG AL 74% C/O POSTI NEVE DELLE DIREZIONI DI TRONCO E DELLA FORNITURA BIG BAGS DI CLORURO DI CALCIO IN PELLET AL 94% C/O DEPOSITO HUB FORNITORE E SUCCESSIVO TRASPORTO AI POSTI NEVE OPERATIVI DELLE DIREZIONI DI TRONCO DI AUTOSTRAD E PER L’ITALIA S.P.A.**

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
1.4. ASSISTENZA FORNITORI.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	9
4.1. DURATA.....	9
4.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	14
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO	15
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	19
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
14. BUSTA DI QUALIFICA (BUSTA "A") - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	21
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	22
14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	22
14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	23
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	23
15. BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA.....	25
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
17. SEGGIO DI GARA.....	26

18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	26
19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	27
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	27
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	28
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	31
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	31
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	32
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO IN SOLUZIONE AL 25-29% ED IN SACCHI DA 25 KG AL 74% C/O POSTI NEVE DELLE DIREZIONI DI TRONCO E DELLA FORNITURA BIG BAGS DI CLORURO DI CALCIO IN PELLETTA AL 94% C/O DEPOSITO HUB FORNITORE E SUCCESSIVO TRASPORTO AI POSTI NEVE OPERATIVI DELLE DIREZIONI DI TRONCO DI AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.

Tender: 77611

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. **ESE/02/2026**, Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito, per brevità anche "ASPI" o "Stazione Appaltante") ha deciso di affidare la fornitura di Cloruro di Calcio in soluzione al 25-29% ed in sacchi da 25 kg al 74% c/o posti neve delle Direzioni di Tronco e la fornitura big bags di Cloruro di Calcio in pellet al 94% c/o deposito HUB Fornitore e successivo trasporto ai posti neve operativi delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) accessibile all'indirizzo: <https://autostrade.bravosolution.com>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a n. 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

I luoghi di consegna delle forniture sono indicati nei capitoli dei singoli lotti allegati al presente disciplinare, NUTS ITC1, ITC3, ITC4, ITH3, ITH4, ITH5, ITI1, ITI2, ITI3, ITI4, ITF1, ITF2, ITF3, ITF4

CIG Lotto 1 BB6AD9D61C

CIG Lotto 2 BB6AD9E6EF

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. **Pietro Rossi**

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto

previsto nel documento “**Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma**”, disponibile sulla *home page* della PAD <https://autostrade.bravosolution.com>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.autostrade.it/it/bandi-di-gara-ed-esiti/bandi-di-gara>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma”, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che ogni Operatore economico (partecipante alla procedura in forma singola o associata) sia registrato alla PAD ed effettui l'accesso ad essa mediante l'*home page* <https://autostrade.bravosolution.com>.

Qualora non fosse già registrato, l'Operatore economico dovrà procedere compilando l'apposito *form* di registrazione accessibile dalla predetta *home page*. La registrazione e l'accesso alla PAD sono gratuite e le credenziali di accesso sono strettamente personali e non cedibili.

Si raccomanda ad ogni Operatore economico di provvedere alla registrazione alla PAD con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di scongiurare eventuali problematiche di tipo informatico legate alla registrazione stessa.

1.4. ASSISTENZA FORNITORI

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD possono essere effettuate secondo le modalità indicate nella pagina di accesso alla PAD stessa, alla sezione "Assistenza Fornitori", in cui vengono esplicitati i contatti di riferimento per l'assistenza all'Elenco Fornitori e alla PAD.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- All. 1. Bando di gara;
- All. 2. Disciplinare di gara;
- All. 3. Capitolato Speciale *per ciascun lotto*;
- All. 4. Elenco prezzi *per ciascun lotto*;
- All. 5. DUVRI *per ciascun lotto*;
- All. 6. Fac-simile Domanda di partecipazione;
- All. 7. Fac-simile Dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- All. 8. Fac-simile Manifestazione di interesse a rettificare l'offerta ex art. 101, comma 4 del Codice;
- All. 9. Fac-simile Dichiarazione composizione concorrente;
- All. 10. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- All. 11. Schema di Offerta economica;
- All. 12. Fac-simile Dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- All. 13. Schema di Contratto;
- All. 14. Informativa GDPR.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale alla pagina <https://www.autostrade.it/it/bandi-di-gara-ed-esiti/bandi-di-gara> e sulla PAD all'indirizzo <https://autostrade.bravosolution.com/web/login.html> nella sezione "Bandi e avvisi pubblici".

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione "Messaggi" della PAD riservata alla presente procedura, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nell'area allegati della sezione "Bandi e Avvisi Pubblici", accessibile anche dal sito istituzionale <https://www.autostrade.it/it/bandi-di-gara-ed-esiti>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate (ad es. richieste di chiarimenti telefonici) e non sono ammesse richieste di chiarimenti di carattere meramente consulenziale e interpretativo di norme di legge.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate (ad es. richieste di chiarimenti telefonici) e non sono ammesse richieste di chiarimenti di carattere meramente consulenziale e interpretativo di norme di legge.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

N. lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	fornitura di Cloruro di Calcio in soluzione al 25-29% ed in sacchi da 25 kg al 74% c/o posti neve	BB6AD9D61C	€ 1.218.002,40

	delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.		
2	fornitura big bags di Cloruro di Calcio in pellet al 94% c/o deposito HUB Fornitore e successivo trasporto ai posti neve operativi delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.	BB6AD9E6EF	€ 778.300,00

I lotti sono stati individuati suddividendo l'appalto sulla base della diversa tipologia di fornitura e della diversa modalità di consegna del cloruro di calcio.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 1.996.302,40 (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi).

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 CIG: BB6AD9D61C

n.	Descrizione prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	fornitura di Cloruro di Calcio in soluzione al 25-29% ed in sacchi da 25 kg al 74% c/o posti neve delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.	34927100-2	P	€ 1.218.002,40
A) Importo a base di gara				€ 1.218.002,40
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo del lotto 1 (oltre IVA)				€ 1.218.002,40

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Lotto n. 2 CIG: BB6AD9E6EF

n.	Descrizione prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	fornitura big bags di Cloruro di Calcio in pellet al 94% c/o deposito HUB Fornitore e successivo trasporto ai posti neve operativi delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.	34927100-2	P	€ 778.300,00
A) Importo a base di gara				€ 778.300,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo del lotto 2 (oltre IVA)				€ 778.300,00

L'appalto è autofinanziato.

4. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

4.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La fornitura è effettuata secondo le modalità indicate nel capitolato allegato al presente disciplinare.

4.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, qualora sia l'Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all'Appaltatore.

In entrambi i casi, l'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario subito dalla parte richiedente.

Si precisa, anche ai fini della volontaria assunzione del rischio di cui all'articolo 9 del Codice, che in nessun caso sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al venti per cento del valore contrattuale.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione dell'appalto.

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 2.395.562,88**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Importo complessivo lotto n. 1 (A+B oltre IVA - paragrafo 3)	€ 1.218.002,40
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 243.600,48
Valore globale stimato	€ 1.461.602,88

Importo complessivo lotto n. 2 (A+B oltre IVA - paragrafo 3)	€ 778.300,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 155.660,00
Valore globale stimato	€ 933.960,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al singolo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), e d) che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ciascun concorrente può presentare offerta per un lotto, più lotti o la totalità degli stessi.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare, al singolo concorrente potranno essere assegnati tutti i lotti dove dovesse risultare primo nella graduatoria complessiva del lotto/i di riferimento.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati entrambi i lotti.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "*self cleaning*") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, inserendo nel FVOE una relazione illustrativa di dette misure e indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante e, comunque, prima dell'eventuale aggiudicazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con

le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un/una partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei sottoparagrafi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore Economico all'interno del DGUE.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore Economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara (2026) almeno pari agli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

Lotto	Fatturato Globale richiesto (IVA esclusa)
1	€ 1.827.033,60

2	€ 1.167.450,00
---	----------------

Nel caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà possedere il requisito richiesto per ciascun lotto, fermo restando che, ai fini dell'aggiudicazione, lo stesso dovrà comprovare il possesso del requisito per la somma dei lotti aggiudicabili. Qualora il concorrente non risulti in possesso del predetto requisito per tutti i lotti aggiudicabili, verranno aggiudicati quelli per i quali il concorrente possiede il predetto requisito, secondo l'ordine di maggior valore.

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore Economico all'interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore Economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura (2026) di almeno n. 1 fornitura di punta analoga di importo pari o superiore al 15% dell'importo a base di gara di ciascun lotto a cui si intende partecipare (IVA esclusa) o in alternativa n. 2 forniture di punta analoghe di importo complessivo pari o superiore al 20% dell'importo a base di gara di ciascun lotto a cui si intende partecipare (IVA esclusa);** per forniture analoghe si intendono *Forniture di cloruro di calcio (CaCl₂)*.

Nel caso di partecipazione di un concorrente a più lotti, il requisito delle forniture analoghe deve essere almeno pari alla somma degli importi richiesti (rispetto alla base di gara) per i lotti a cui si intende concorrere. Qualora il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non risulti in possesso del predetto requisito, sarà ammesso a partecipare unicamente al lotto/lotti per i quali possiede il requisito stesso. Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore Economico all'interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore Economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come indicato in sede di offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 7.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto della presente procedura deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come indicato in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'art. 67, utilizzano i requisiti, ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e

l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

La dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'allegato *Dichiarazione impresa ausiliaria*, è allegata alla documentazione amministrativa (busta "A").

Il concorrente inoltre allega alla documentazione amministrativa (busta "A") il contratto di avvalimento, anche misto. Il contratto di avvalimento, anche misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Nei limiti di quanto sopra, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, lo stesso dovrà subappaltare una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità per il concorrente stesso di indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento

delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento autorizzate al subappalto da parte dalla Stazione Appaltante possono formare oggetto di un solo ed ulteriore livello di subappalto. In tali casi, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore globale dell'appalto e precisamente di importo pari all'importo indicato nella tabella di seguito riportata:

Lotto n.	Importo garanzia provvisoria
1	€ 29.232,06
2	€ 18.679,82

La garanzia provvisoria deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico presta tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto n. 000500044902 – Unicredit S.p.A. – ABI 02008 – CAB 05351 – CIN J – IBAN IT06J0200805351000500044902.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente *link*: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 e/o UNI EN ISO 9001 (qualora non sia stato già utilizzato per la precedente lett.a) e/o UNI ISO 45001 e/o UNI/PdR 125:2022 di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi indicati nella tabella sottostante, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

N. lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	BB6AD9D61C	€ 165,00
2	BB6AD9E6EF	€ 90,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire telematicamente sulla PAD, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta on line con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre la data e l'ora riportate sul Bando di Gara, a pena di irricevibilità.** La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al

paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 2 GB in totale e 200 MB per singolo *file* (fino a 500 MB per i formati .pdf, .rar, .docx, .zip, .xls, .dwg, .ppt, .p7m e .bim).

La PAD accetta tutte le tipologie di formato ad eccezione dei seguenti: “.bin”, “.exe”, “.dll”, “.pdf”, “.bat”, “.cmd”, “.com”, “.htm”, “.html”, “.msi”, “.js”.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il Concorrente predisporre la propria offerta sulla PAD, cliccando la prima volta sul tasto “Esprimi interesse” e quindi su “Rispondi” all'interno dello strumento di “Richiesta di Offerta” (RdO) digitale.

Per la presentazione dell'offerta il Concorrente dovrà, quindi, procedere alla sua compilazione e trasmissione, secondo quanto indicato al presente paragrafo e nei successivi paragrafi relativi alle buste “A” e “B”.

Al momento della ricezione dell'offerta, la PAD trasmette per e-mail PEC a ciascun Concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'“**OFFERTA**” è composta per ciascun lotto per il quale si intende partecipare da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente, accedendo alla sua area riservata, può verificare lo stato della trasmissione della propria offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite l'area “Messaggi” di gara presente sulla PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro

presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà secondo il modello di cui all'allegato n. *Manifestazione di interesse a rettificare l'offerta ex art. 101, comma 4 del Codice.*

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico – sempre attraverso la suddetta area “Messaggi” – le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 (sette) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. BUSTA DI QUALIFICA (BUSTA "A") - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza per ogni singolo lotto la busta di Qualifica (busta "A") per compilare e/o allegare la seguente documentazione amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) eventuale procura;
- 3) DGUE, secondo il modello elettronico;
- 4) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4;
- 5) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.5;
- 6) documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 10;
- 7) documento attestante il pagamento del bollo relativo alla domanda di partecipazione;
- 8) documento attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 9) dichiarazione attestante la propria composizione, anche ai fini della valutazione di eventuali incompatibilità, da rendere secondo il modello di cui all'allegato n. *Dichiarazione composizione concorrente*;

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, previsti in busta di Qualifica come obbligatori, viene segnalata dalla PAD con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. *Domanda di partecipazione*.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega nella documentazione amministrativa (busta "A") copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega nella documentazione amministrativa (busta "A") la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Attraverso il DGUE, l'operatore economico dichiara altresì il possesso dei requisiti di ordine speciale (art. 100 del Codice) richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché le ulteriori informazioni richieste dalla Stazione appaltante.

Il DGUE deve essere redatto e sottoscritto dai soggetti individuati al paragrafo 14.1, nonché dalle eventuali imprese ausiliarie - mediante compilazione dell'apposita sezione - relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) il DGUE;
- 3) la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da rendere secondo il modello di cui all'allegato *Dichiarazione impresa ausiliaria*;
- 4) il contratto di avvalimento, anche misto.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del forniture, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione delle parti del fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. *[eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]* di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self-cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
o, in alternativa
di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self-cleaning*, indicando le ragioni e impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b. *[eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]*
 - la data di emissione del provvedimento di ammissione al concordato e la relativa autorità emanante;
 - la data di emissione del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e la relativa autorità emanante;
 - c. *[eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice]*
 - il tipo di provvedimento (sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario), la data di emissione e la relativa autorità emanante;
 - d. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
o, in alternativa
di partecipare in più di una forma, indicando quale e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
o, in alternativa
di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad un concorrente che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, indicandone il nominativo, e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - f. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15. BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila per ogni singolo lotto l'offerta economica allegando, nell'apposita sezione della busta digitale Economica della PAD, i seguenti documenti:

➤ a pena di esclusione:

- “Schema di offerta economica”, contenente i seguenti elementi:

- Il ribasso percentuale al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

Tutta la documentazione che compone l'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1 del presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta per il singolo lotto.

Nel caso in cui ci sia discordanza tra l'offerta indicata sulla PAD e quella indicata nello schema di "Offerta economica" prevarrà quanto indicato nello schema di "Offerta economica".

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

17. SEGGIO DI GARA

La gestione delle operazioni di gara è rimessa ad un **Seggio di gara monocratico**, deputato all'apertura e valutazione delle offerte economiche e delle buste amministrative, costituito da una risorsa individuata tra i dipendenti di ASPI appartenenti alla Struttura denominata "Gestione Commissioni e Seggi di gara".

La nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il nominativo del componente del Seggio di Gara verrà comunicato a tutti gli Operatori economici concorrenti mediante l'area "Messaggi" relativa alla presente procedura.

Il Seggio di gara opererà attraverso la PAD.

In considerazione di quanto previsto nel successivo paragrafo 21, il Seggio di gara provvederà a calcolare la soglia di anomalia e, conseguentemente, a comunicare al RUP l'eventuale sussistenza di offerte che superino la suddetta soglia, per conseguenti adempimenti.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli Operatori economici concorrenti.

La Stazione Appaltante garantirà la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara attraverso apposite comunicazioni inviate agli Operatori economici concorrenti mediante l'area "messaggi" della procedura, con le quali renderà note tutte le fasi e le sedute della procedura stessa.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e la conformità al presente disciplinare della seguente documentazione amministrativa:

- dichiarazione attestante la composizione del concorrente, anche ai fini della valutazione di eventuali incompatibilità;

Successivamente, si procede all'apertura dell'offerta economica, poi, all'eventuale verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della restante documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 19.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede a verificare, nei confronti di tutti i concorrenti, l'avvenuto pagamento del contributo ANAC e la conformità al presente disciplinare della seguente documentazione amministrativa:

- dichiarazione attestante la composizione del concorrente, anche ai fini della valutazione di eventuali incompatibilità.

Il RUP, su indicazione del Seggio di gara, provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario, e a disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi alla presente fase di gara e, successivamente, redige la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti coincidano, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

I prezzi offerti saranno resi visibili con le modalità di cui al paragrafo 18.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Gli esiti delle suddette attività sono resi noti ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 18.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la disciplina delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 110 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superino la soglia di anomalia determinata in applicazione del metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice. Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi di un'apposita commissione composta da n. 3 membri, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

In considerazione degli adempimenti posti in capo alla Stazione Appaltante in materia di accesso agli atti, qualora venga aperto il procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP richiederà al concorrente di allegare una dichiarazione firmata contenente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, i dettagli della documentazione giustificativa coperta eventualmente da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della stessa sono da segretare, anche supportando tali ragioni mediante eventuale documentazione a comprova.

A tal fine, il concorrente dovrà trasmettere una copia firmata della propria documentazione giustificativa, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 22.

Il Seggio di gara procede altresì alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti *[facoltativo: del secondo in graduatoria e]* di n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante un generatore di numeri casuali messo a disposizione al seguente *link* <https://www.blia.it/utigli/casuali/>. Ai fini del predetto sorteggio, la risorsa individuata attribuisce un numero identificativo a ciascun operatore economico che ha presentato offerta entro la data di scadenza, escludendo il concorrente che ha presentato la migliore offerta dalla sequenza dei numeri estraibili.

Il RUP, su indicazione del Seggio di gara, provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che, a seguito di eventuali esclusioni (a titolo esemplificativo: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; esito negativo delle verifiche sui requisiti di ordine generale o speciale; ecc.) o mancate

conferme dell'offerta, si procederà a calcolare nuovamente i punteggi e a formulare una nuova proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice, una volta disposta l'aggiudicazione, qualora un'eventuale esclusione o una pronuncia giurisdizionale intaccassero l'aggiudicazione di uno o più lotti, esclusivamente per i lotti impattati dagli eventi precedentemente citati, si procederà con lo scorrimento della graduatoria del lotto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo e il concorrente sorteggiato secondo le indicazioni e le modalità di cui al paragrafo 22 del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare per ciascun lotto la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché le coperture assicurative.

Agli importi sopra descritti verranno applicate le maggiorazioni previste dall'art. 117, comma 2 del Codice, quantificate sull'effettivo ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente dalle parti attraverso la PAD, all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente appalto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la presentazione dell'offerta per il presente appalto, ciascun Operatore economico conferma di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Gruppo ASPI reperibile sul sito www.autostrade.it.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice Etico del Gruppo ASPI e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ASPI ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, entrambi reperibili sul sito www.autostrade.it.

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da ASPI: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia; vi) Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI.

I documenti sopra indicati sono pubblicati sul sito di Autostrade per l'Italia, nonché reperibili tramite l'inquadramento del seguente QR Code:



26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La trasmissione dei documenti è garantita agli interessati attraverso l'area "Messaggi" della PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'area "Messaggi" della PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza telematica, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/90, da trasmettere attraverso l'area "Messaggi" della PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2010, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR di cui all'allegato *Informativa privacy GDPR*.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

Direzione Operations

Ing. Fernando De Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa